



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 13/04/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di euro 2.241,41, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito della anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 20.5.2007.

L'intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio non può non stigmatizzare il contegno tenuto dalla parte resistente, che esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio. Ciò nonostante, in considerazione delle allegazioni e della documentazione prodotta in atti dal ricorrente, il Collegio ritiene comunque possibile una piena valutazione del merito della controversia, che attiene unicamente al *quantum* del rimborso dovuto al ricorrente a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto nel maggio 2007).



Ciò premesso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: a) sono rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. il Collegio di Coordinamento, decisione n.6167/2014). In linea con il richiamato orientamento condiviso dai tre Collegi territoriali, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				907,44	529,34	270,92	258,42
<i>Commissioni di intermediazione</i>				3.133,57	1.827,92		1.827,92
<i>Oneri Assicurativi</i>				265,83	155,07		155,07
Totale							2.241,40

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.241,40.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA